

Concessione e fruizione del congedo ordinario al di fuori del periodo feriale.

(Risposta a quesito del 27 luglio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 27 luglio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- letto il quesito posto da alcuni magistrati del Tribunale di ... e formulato in tal senso:

-a chi spetti (ed in particolare se spetti al Capo dell'ufficio o al Capo di Corte) e con quale procedura la revoca e la nuova programmazione del periodo di ferie non goduto nel periodo ordinario da magistrati in quanto impegnati nel periodo feriale a garantire i servizi giudiziari;

- con quale modalità si debba procedere alla programmazione del detto periodo (ed in particolare se ne sia obbligatoria la previsione nell'ambito del prospetto tabellare) e se sia necessaria la procedura di variazione tabellare ogni qual volta si debba (d'ufficio o su istanza dell'interessato) procedere alla revoca del periodo feriale già indicato e ad una nuova programmazione dello stesso.

Considerato che in materia, già con delibera del 22 ottobre 2009, il C.S.M. aveva proposto una ricostruzione della questione interpretativa volta alla determinazione della competenza sulla concessione del congedo ordinario, oltre all'individuazione dei presupposti per la sua fruizione nell'anno successivo a quello di maturazione ed alle conseguenze del mancato godimento.

In particolare si sono riepilogati il quadro normativo di riferimento ed i precedenti consiliari indicando anzi tutto come *“..le direttive dettate dal Consiglio in ordine alle modalità di fruizione delle ferie prendono avvio dalla circolare n. 5857 del 1981, esplicita anche dalla nota n. 6219 del 9 maggio 1988: in detta regolamentazione, affermata l'applicabilità della disposizione primaria ai magistrati, è stato sancito il dovere di godere delle ferie continuativamente in coincidenza del periodo feriale fissato ai sensi dell'art. 90, secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario e la fruibilità in ogni caso delle ferie entro il primo semestre dell'anno successivo qualora l'utilizzazione del congedo sia stata differita per ragioni di servizio.*

La circolare n. 1457 del 25 gennaio 1997 ha altresì statuito che spetta ai dirigenti degli uffici disporre una diversa distribuzione del periodo di congedo durante l'anno, con possibilità di recupero nel primo semestre dell'anno successivo, gravando sui medesimi dirigenti il dovere di vigilare affinché i magistrati addetti osservino il rispetto del termine perentorio del primo semestre dell'anno successivo per il godimento delle ferie, favorendone con la loro gestione la fruizione.

Si è peraltro sottolineato che l'ultimo comma dell'art. 36 Cost. sancisce che le ferie annuali retribuite costituiscono diritto irrinunciabile di ogni lavoratore per cui - come affermato dalla delibera del C.S.M. del 5 novembre 2008 - il godimento delle ferie è possibile anche oltre il semestre dell'anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto godere le ferie, quando il magistrato si trovi nell'oggettiva impossibilità di fruire del congedo ordinario entro i termini stabiliti; in tal caso egli può fruire delle ferie immediatamente dopo la cessazione della causa d'impossibilità (esigenze di servizio eccezionali, malattie, ecc.).

Alla luce delle precisazioni che precedono, va ribadito il principio che la concessione delle ferie ai magistrati costituisce vero e proprio diritto irrinunciabile riconosciuto dalla Costituzione per ogni lavoratore, diritto che può essere ragionevolmente temperato con le esigenze di servizio.

Trattandosi di diritto irrinunciabile, l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se il dipendente non ne faccia domanda (art. 36 Cost., art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 3/1957, art. 15 legge n. 312/1980).

Il problema per i magistrati sorge dall'individuazione di un periodo feriale e, nel contempo, dalla necessità di assicurare in tutto l'anno la trattazione dei procedimenti e processi che non subiscono interruzioni nel periodo di sospensione dei termini processuali ex lege 7 ottobre 1969 n. 742. Ciò rende più problematica la risoluzione della questione relativa alle modalità di recupero delle ferie in periodi diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti, potendo residuare un cospicuo numero di giorni di ferie per ciascun magistrato.

Per contemperare le opposte esigenze evidenziate è necessario prevedere che vi sia adeguata programmazione dell'intero periodo di ferie del magistrato, con l'eventuale eccezione di pochi giorni, sin dalla predisposizione delle tabelle feriali.

Il tema è stato uno di quelli affrontati con la circolare del 30 giugno 1981 n. 5857 che, nell'affermare il godimento in modo continuativo delle ferie da parte dei magistrati, normalmente coincidente col periodo feriale, ha previsto che ragioni di servizio possono consentire una diversa distribuzione delle ferie stesse da parte dei capi degli uffici, titolari del potere di valutare la sussistenza di esigenze di servizio impeditive.

Il Consiglio ha ribadito questo principio nella delibera del 4 aprile 1990, specificando che il capo dell'ufficio competente ad autorizzare il congedo ordinario per ferie deve comunque chiedere il preventivo assenso del capo di Corte per il godimento anticipato delle ferie. In pratica, il potere dei capi di Corte (giudicanti o requirenti) circa la concedibilità del congedo ordinario al di fuori del periodo feriale è agganciato al potere di sorveglianza loro riconosciuto dalla legge sugli uffici ed i magistrati del distretto e tale potere non è venuto meno in conseguenza della riforma dell'ordinamento giudiziario, realizzata con i vari decreti legislativi entrati in vigore nel 2006, poiché l'art.14 del R.D.Lgs. n. 511/46 non è stato oggetto di abrogazione, né esplicita né implicita.

L'inscindibile rapporto tra ferie dei magistrati e distribuzione del lavoro dell'ufficio, potrebbe comportare la necessità di adottare strumenti provvedimentali che richiedano l'intervento o della procedura di variazione tabellare o di decreti di applicazione o supplenza, che possono essere soggetti agli ordinari controlli per verificarne la legittimità o la conformità alle tabelle.

Anche per questo si rivela opportuno il controllo dei magistrati titolari del potere di sorveglianza, che non risulta intaccato dalla previsione, introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 240/2006, di un potere del dirigente dell'ufficio giudiziario di adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e comunque concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

Tale disposizione non esclude, infatti, poteri concorrenti di altri organi specificamente individuati in ragione di particolari funzioni e prerogative che sono rivolti a diverse finalità, come appunto la vigilanza sugli uffici giudiziari e sui magistrati ed il controllo sulla distribuzione del lavoro e degli affari, anche nei casi di sostituzione dei magistrati.

Non vi è, pertanto, motivo di discostarsi dalle precedenti delibere adottate sul punto dal Consiglio per stabilire in capo al Presidente della Corte d'appello o, rispettivamente, al Procuratore generale del distretto il potere di assenso o di veto sulla concessione del congedo ordinario per ferie”.

Non vi è dubbio che le affermazioni sopra riportate contenute nella delibera del 22 ottobre 2009 devono essere lette con riferimento, come appare chiaro dallo stesso testo richiamato, all'esigenza di organizzare al meglio e in modo più efficiente il periodo feriale degli uffici e dell'intero Distretto. Appare necessaria, pertanto, da un lato, la programmazione del Capo dell'ufficio, unico dirigente in possesso della conoscenza specifica idonea a raggiungere quegli obiettivi di efficienza, e, dall'altro, la vigilanza del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale che devono coordinare la funzionalità anche reciproca degli uffici giudiziari dell'intero Distretto durante un periodo di tempo non di poco momento quale quello delle ferie giudiziarie previste legislativamente.

Tanto premesso, venendo alle specificità che riguardano il quesito sottoposto al Consiglio superiore della magistratura dai magistrati del Tribunale di ... e inerente, in particolare, alla predeterminazione delle modalità di godimento del congedo ordinario non goduto durante il periodo feriale deve ribadirsi quanto affermato nella delibera consiliare già richiamata con riferimento alla opportunità che in sede di predisposizione delle tabelle feriali il Capo dell'ufficio provveda già ad indicare i tempi di fruizione delle ferie residue, sebbene ciò non costituisca un obbligo. Difatti, anche la Circolare sulle Tabelle 2009-2011 non contiene alcuna previsione in tal senso e ciò comprensibilmente in ragione delle molteplici evenienze che nel corso dell'anno

possono avere ricadute sulla fruizione di periodi di ferie limitati per durata perché solo residui e che per tali ragioni solo i Capi degli uffici possono adeguatamente programmare in relazione al lavoro del singolo magistrato e alle esigenze dell'ufficio.

Nel caso in cui il Capo dell'ufficio non provveda alla programmazione in oggetto nel corpo delle tabelle feriali ovvero modifichi tale programmazione, sarà suo esclusivo onere adottare i provvedimenti necessari per garantire la fruizione delle ferie, diritto irrinunciabile dei magistrati, andando incontro alle esigenze di questi ultimi e al contempo senza alcun pregiudizio per l'ufficio. Quanto alle modalità, i capi degli uffici procedono con ordinari decreti organizzativi che non si risolvono automaticamente in variazioni tabellari, a meno che ciò non sia strettamente necessario per l'impossibilità di far ricorso agli strumenti ordinari della supplenza e dell'applicazione previsti anche per le sostituzioni dei magistrati in ferie.

Pertanto, spetta al Capo dell'ufficio la predeterminazione delle modalità di godimento del congedo ordinario non goduto durante il periodo feriale, mentre ai Capi di Corte compete una vigilanza generale sul corretto esercizio da parte del Capo dell'Ufficio del potere organizzativo a lui riconosciuto anche con riguardo alla programmazione delle ferie residue dei magistrati, per la concreta attuazione della quale è opportuno che ai Presidenti di Corte e ai Procuratori generali vengano trasmessi per conoscenza i piani di recupero delle ferie residue,

delibera

di rispondere al quesito come in parte motiva.